

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/2125 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2016****recante orientamenti per le misure di autoregolamentazione concordate dall'industria a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce che, qualora un prodotto risponda ai criteri elencati nel paragrafo 2, esso sia coperto da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce i criteri a cui un prodotto deve rispondere per essere disciplinato da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione, tra i quali: un significativo volume di vendite nell'Unione (indicativamente superiore a 200 000 unità all'anno), un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento di tale impatto ambientale senza costi eccessivi, tenuto conto dell'assenza di altra normativa unionale pertinente, dell'inadeguatezza delle forze di mercato e dell'ampia disparità di prestazione ambientale tra i prodotti disponibili sul mercato con funzionalità equivalente.
- (3) L'articolo 17 della direttiva 2009/125/CE dispone che per un gruppo di prodotti possano essere presentati accordi volontari o altre misure di autoregolamentazione in alternativa alle misure di esecuzione, da valutare almeno sulla base dell'allegato VIII della direttiva.
- (4) I prodotti dovrebbero essere disciplinati privilegiando iniziative alternative alle misure vincolanti di esecuzione, come gli accordi volontari di autoregolamentazione stipulati dall'industria di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/125/CE, allorché ciò permetta di conseguire gli obiettivi strategici in maniera più rapida o meno costosa rispetto a suddette misure.
- (5) La Commissione ha elaborato orientamenti sulle misure di autoregolamentazione concordate dall'industria, al fine di agevolarne l'introduzione e l'attuazione e assicurare la coerenza tra di esse.
- (6) Gli orientamenti si riferiscono in particolare all'elenco dei criteri indicativi di cui all'allegato VIII della direttiva 2009/125/CE che possono essere utilizzati dalla Commissione per valutare l'ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione presentate in alternativa alle misure di esecuzione, e che consistono in: partecipazione aperta, valore aggiunto, rappresentatività, obiettivi quantificati e scaglionati, coinvolgimento della società civile, monitoraggio e relazioni, rapporto costi/efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione, sostenibilità e compatibilità degli incentivi.
- (7) L'allegato VIII della direttiva 2009/125/CE specifica che l'elenco dei criteri ivi contenuto non è esaustivo e l'articolo 17 della medesima direttiva stabilisce che una misura di autoregolamentazione sia valutata almeno sulla base dell'allegato VIII. Gli orientamenti dovrebbero vertere in particolare sulle modalità di gestione della misura di autoregolamentazione, su chi vi può partecipare, sull'informazione e il monitoraggio, sulle relazioni e la conformità.
- (8) Gli orientamenti sono stati discussi con gli Stati membri e i portatori d'interesse nell'ambito del forum consultivo istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.
- (9) Come previsto dall'allegato VIII, punto 6, della direttiva 2009/125/CE, le misure di autoregolamentazione devono contenere un sistema di relazioni e monitoraggio ben concepito. La Commissione, assistita dal forum consultivo e dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, dovrebbe monitorare l'applicazione delle misure di autoregolamentazione e considerare l'introduzione di misure vincolanti di esecuzione se riscontra che gli obiettivi delle misure di autoregolamentazione non sono raggiunti,

⁽¹⁾ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

